



quarta parte
IDONEITÀ TECNICA *

** a cura di Enrico Vettore - responsabile Settore Qualità ed Appalti di Confartigianato Venezia*

IL CURRICULUM DELL'IMPRESA: L'IMPORTANZA DELL'IDONEITA' TECNICA

COSA SI INTENDE PER IDONEITA' TECNICA

L'idoneità tecnica è la capacità dell'impresa di fornire adeguate garanzie al proprio committente relativamente ad un determinato lavoro da appaltare dando opportuna evidenza che lavori tecnicamente simili sono già stati eseguiti in passato.

L'idoneità tecnica dell'impresa è quindi il curriculum e come ogni curriculum esistono delle regole precise per una corretta redazione.

L'idoneità tecnica si comprova con i certificati di esecuzione lavori rilasciati dai committenti sia pubblici che privati.

A CHI SERVE L'IDONEITA' TECNICA

- Alle imprese che necessitano della qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici indipendentemente dall'importo della gara.
- Alle imprese che operano, sia in appalto diretto che in subappalto, per conto di committenze obbligate all'applicazione della normativa degli appalti pubblici (ex-municipalizzate, enti che godono di contributi pubblici, ecc.).
- Alle imprese che intendono eseguire interventi di restauro del patrimonio residenziale privato assoggettati ai contributi della Legge speciale per Venezia (*)

COSA PREVEDE LA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

I certificati di esecuzione lavori (allegato D del DPR 34/2000) sono i documenti che comprovano (articolo 18, comma 6 del DPR 34/2000) il possesso dell'idoneità tecnica delle imprese da qualificare (art. 18 comma 5, lett b) e c) del DPR 34/2000) e vanno rilasciati anche per lavori in corso di esecuzione, oppure ultimati, anche se non ancora collaudati.

La certificazione di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7, del DPR 34/2000) il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici (art. 25, comma 2 del DPR 34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all'allegato D purchè contenga le stesse informazioni ivi contenute.

Nei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese va obbligatoriamente (determinazione consiglio n.6 del 3.04.2002):

(*) la legislazione speciale per Venezia, nelle parti che regolano la concessione di contributi al patrimonio immobiliare privato, subordina l'assegnazione di tali contributi alla individuazione di determinati criteri e modalità fissate dal Consiglio Comunale. In particolare il richiedente il contributo, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della collocazione in posizione finanziabile, dovrà presentare, a pena di decadenza, tra le altre documentazioni, anche una **autocertificazione rilasciata dall'impresa/e attestante il possesso di un'adeguata idoneità tecnica.**

- rispettata la prescrizione che prevede l'indicazione degli importi sia in cifre e sia in lettere che, in ogni caso vanno espressi in Euro;
- inserito nella dichiarazione sulla esecuzione dei lavori contenuta nel quadro C, prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, il numero e la data del contratto d'appalto;
- inserita la data di rilascio del documento.

IDONEITA' TECNICA E CATEGORIE DI LAVORI

Il DPR 34/2000 prevede la qualificazione delle imprese in 13 categorie di opere generali e 34 categorie di opere specializzate.

La **qualificazione** in ciascuna delle **categorie di opere generali**, indicate con l'acronimo **OG**, è conseguita dimostrando capacità di svolgere, **in proprio o con qualsiasi mezzo**, l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una **pluralità di specifiche lavorazioni**.

La **qualificazione** in ciascuna delle **categorie di opere specializzate**, indicate con l'acronimo **OS**, è conseguita dimostrando capacità di svolgere, **in proprio**, l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di **specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma, parte dei processi realizzativi di un'opera** o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalità.

DOVE RINTRACCIARE LE CATEGORIE DEI LAVORI

Per i committenti soggetti all'applicazione della normativa sui Lavori Pubblici, le categorie sono quelle inserite nel bando di gara.

Per i committenti non soggetti all'applicazione della normativa sui Lavori Pubblici: **COMMITTENTI PRIVATI**: la/le categoria/e dei lavori si desumono dal contratto d'appalto.

⇒ Anche per questo motivo è importante che negli appalti privati venga stipulato un contratto tra le parti.

**I DOCUMENTI CHE COMPROVANO IL POSSESSO DELL'IDONEITA' TECNICA:
I CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI**

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI CLIENTI E DI LAVORI		
ESECUZIONE LAVORI	committente pubblico MOD. A	committente privato MOD. B
ESECUZIONE LAVORI IN CONTO PROPRIO	MOD. C	
ESECUZIONE LAVORI DI EDILIZIA ABITATIVA SU COMMITTENZA PRIVATA	MOD. D	

Il certificato lavori deve essere in originale o in copia autenticata.

I certificati lavori devono contenere:

- a) Chiara indicazione dell'ente appaltante.
- b) Chiara indicazione del lavoro oggetto dell'appalto e del luogo di esecuzione.
- c) Chiara indicazione di inizio e ultimazione lavori, nonché data del rilascio del certificato.
- d) Timbro e firma del responsabile dell'ente appaltante chiara e leggibile.
- e) Riferimento al bando di gara (ove possibile) con indicazione della categoria prevalente.
- f) Se si tratta di Associazione temporanea indicare chiaramente la percentuale delle singole imprese o allegare Atto parasociale, nel quale questa sia indicata.
- g) Se si tratta di Consorzio va sempre allegata la delibera di assegnazione prevista dall'art. 25 comma 6 del DPR 34/2000.
- h) Se vi sono stati subappalti, devono essere indicati i singoli importi, categoria per categoria.
- i) Se non vi sono stati subappalti occorre dichiararlo esplicitamente.
- j) Nei lavori privati, se non è possibile avere, per la qualificazione dell'impresa subappaltatrice, il certificato rilasciato dal committente, è sufficiente il certificato rilasciato dall'aggiudicataria, accompagnato da contratto e fatture, nonché la relazione del Dir. dei Lavori, timbrata e firmata.
- k) In caso di lavori effettuati su immobili sottoposti al vincolo di tutela di cui agli artt. 6 e seguenti del D.L.vo 29 ottobre 1999, n°490, i certificati lavori devono essere vistati anche dalla competente Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali.

MOD . A
FACSIMILE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
committente pubblico

CERTIFICATO di ESECUZIONE dei LAVORI (D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE:..... CODICE:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....

INDIRIZZO

OGGETTO DELL'APPALTO:

.....

.....

Importo complessivo dell'appalto (base d'asta): EURO (in cifre)
 (in lettere)

CATEGORIA PREVALENTE:

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: (come da bando di gara)

Lavorazione	Categoria	Importo €	
		(cifre)	(lettere)

QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO

A	Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a), legge 109/94)	
B	Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)	
C	Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)	
D	Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)	
E	Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)	
F	Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94)	
G	GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94)	

COMPOSIZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

IMPRESA	SEDE	Mandataria	Mandante	Percentuale di partecipazione

IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso) : EURO.....

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI :

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

oppure I LAVORI SONO IN CORSO

IMPORTO EVENTUALI VARIANTI: EURO

IMPORTO REVISIONE PREZZI: EURO

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: EURO

IMPORTO TOTALE: LIRE

oppure IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA EURO

RESPONSABILE della CONDOTTA DEI LAVORI per conto dell'IMPRESA:

IMPRESA SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE (se non sono stati affidati lavori in subappalto scrivere: "NON SONO INTERVENUTE IMPRESA IN SUBAPPALTO" omettendo lo schema seguente)

Lavorazione	Importo seguito	Categoria	Impresa	Sede	Subappalto	Assegnazione

RESPONSABILE della CONDOTTA DEI LAVORI per conto delle IMPRESA SUBAPPALTATRICI:

Impresa	Responsabile

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI: EURO

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito senza dare luogo a vertenze.

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Timbro dell'ente e firma)

MOD. B
FACSIMILE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
committente privato

DICHIARAZIONE di ESECUZIONE dei LAVORI (D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

COMMITTENTE

INDIRIZZO (committente)

RAPPRESENTANTE LEGALE

DIRETTORE DEI LAVORI

OGGETTO del CONTRATTO/DOCUMENTO EQUIVALENTE:
.....
.....
.....
.....

LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di via

CATEGORIA PREVALENTE:

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione	Categoria	Importo €	
		(cifre)	(lettere)

QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO

IMPRESA SEDE

IMPORTO DEL CONTRATTO: EURO

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI:

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

IMPORTO TOTALE: EURO

oppure DATA DI INIZIO DEI LAVORI
 I LAVORI SONO IN CORSO
 IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA EURO

RESPONSABILE della CONDOTTA DEI LAVORI per conto dell'IMPRESA:

IMPRESA SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE (se non sono stati affidati lavori in subappalto scrivere: "NON SONO INTERVENUTE IMPRESA IN SUBAPPALTO" omettendo lo schema seguente)

Lavorazione	Importo seguito	Categoria	Impresa	Sede	Subappalto	Assegnazione

RESPONSABILE della CONDOTTA DEI LAVORI per conto delle IMPRESA SUBAPPALTATRICI:

Impresa	Responsabile

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito senza dare luogo a vertenze.

DATA

IL COMMITTENTE
 (Timbro e firma)

IL DIRETTORE LAVORI
 (Timbro e firma)

ALLEGATI (art. 25 comma 2, DPR 34/2000)
 – Copia contratto e fatture

MOD . C
FACSIMILE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI IN CONTO PROPRIO

DICHIARAZIONE di ESECUZIONE dei LAVORI IN CONTO PROPRIO

(DPR 25/1/2000 n.34 comma 3 e 4)

IMPRESA ESECUTRICE:
Con sede in Via
C.F./P.IVA:

LEGALE RAPPRESENTANTE: nato a il
Residente a in Via

DESCRIZIONE DEI LAVORI DI:
.....
.....

CATEGORIA di cui all'Allegato A al DPR n. 34/2000:

LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di
Località Via

PROGETTISTA (e DIRETTORE DEI LAVORI)
Nato a il
Residente a Via
Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli della Provincia di al N.

DIRETTORE DEI LAVORI
Nato a il
Residente a Via
Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli della Provincia di al N.

CONCESSIONE EDILIZIA (o altro provvedimento abitativo) N.
Rilasciata dal Comune di in data

IMPORTO DEI LAVORI Euro

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 25 DPR n. 34/2000

A) Per opere di edilizia abitativa:

Superficie complessiva (S.C.): mq.

Così determinata (DM LL.PP. 5/8/1994 art. 1):

Superficie utile S.U.	Superf. Non residenziale S.N.R.	Superficie parcheggi S.P.	Superficie complessiva S.C. = Su + 60% (snr+Sp)
Mq.	Mq.	Mq.	Mq.

Costo totale intervento

Così determinato (DM LL.PP. 5/8/1994 art. 1):

Costo a mq. dell'intervento C.T.N.	x	Superficie complessiva S.C:	Maggiorazione	Importo dei lavori
€		Mq.	x 1,25	€

B) Per le opere di edilizia commerciale: l'importo dei lavori è determinato sulla base dei medesimi parametri previsti per le opere di edilizia abitativa moltiplicati per 1,30.

C) Per le opere di edilizia industriale: l'importo dei lavori è determinato sulla base dei medesimi parametri previsti per le opere di edilizia abitativa moltiplicati per 0,70.

D) Per le altre tipologie: indicare gli indici ufficiali utilizzati per il calcolo dell'importo dei lavori.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI :

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

oppure I LAVORI SONO IN CORSO

RESPONSABILE CONDOTTA DEI LAVORI (indicare il D.T. dell'IMPRESA):

IMPRESA SUBAPPALTATRICI (se non sono stati affidati lavori in subappalto scrivere: "NON SONO INTERVENUTE IMPRESA IN SUBAPPALTO" omettendo lo schema seguente)

Lavorazione	Importo	Categoria	Impresa	Sede	Periodo di esecuzione	Direttore tecnico
Tot. Subappalti						

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito senza dare luogo a vertenze.

DATA

L'IMPRESA ESECUTRICE
(timbro e firma del LR) e

IL DIRETTORE DEI LAVORI (se diverso dal LR)

ALLEGATI (art. 25 comma 5 DPR 34/2000)

- copia fotostatica della concessione edilizia relativa all'opera realizzata o di altro atto autorizzatorio, in copia dichiarata conforme dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice, con allegata copia autentica dei principali elaborati tecnici illustrativi del progetto approvato;
- (se esistente e se il certificato di cui al modello non è sottoscritto dal direttore dei lavori) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, in copia dichiarata conforme dal legale rappresentante dell'impresa.

MOD. D
FACSIMILE DICHIARAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI EDILIZIA
ABITATIVA SU COMMITTENZA PRIVATA

DICHIARAZIONE di ESECUZIONE dei LAVORI DI EDILIZIA ABITATIVA
SU COMMITTENZA PRIVATA (DPR 25/1/2000 n.34 comma 3 e 4 –
Comunicazione dell’Autorità del 19/2/2001)

QUADRO A: DATI DEL CONTRATTO

COMMITTENTE:
INDIRIZZO (del committente)
DIRETTORE LAVORI DICHIARANTE: nato a il
Residente a in Via

DESCRIZIONE DEI LAVORI:
.....
.....

CATEGORIA di cui all’Allegato A al DPR n. 34/2000 :

LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di
Località Via

QUADRO B: SOGGETTO AFFIDATARIO

IMPRESA ESECUTRICE:
Con sede in Via
C.F./P.IVA:

IMPORTO DEL CONTRATTO: € (Euro)

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI:
DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
oppure I LAVORI SONO IN CORSO
IMPORTO TOTALE: €
oppure IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA DEL €
PROGETTISTA (compilare solo se diverso dal direttore Lavori)

Nato a il
 Residente a Via
 Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli della Provincia
 di al N.

CONCESSIONE EDILIZIA (o altro provvedimento abitativo) N.
 Rilasciata dal Comune di in data

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AI SENSI DELL'ART. 25 DPR n. 34/2000

per opere di edilizia abitativa:

Superficie complessiva (S.C.): mq

Così determinato (DM LL.PP. 05/08/1994 art. 6):

Costo totale intervento

Superficie utile S.U.	Superf. Non residenziale S.N.R.	Superficie parcheggi S.P.	Superficie complessiva S.C. = Su + 60% (snr+Sp)
Mq.	Mq.	Mq.	Mq.

Così determinato (DM LL.PP. 18/12/1998 art. 1):

RESPONSABILE CONDOTTA DEI LAVORI (indicare il D.T. dell'IMPRESA ESECUTRICE):

Costo a mq. dell'intervento C.T.N.	x	Superficie complessiva S.C:	Maggiorazione	Importo dei lavori
€		Mq.	x 1,25	€

.....
 IMPRESE SUBAPPALTATRICI (se non sono stati affidati lavori in subappalto scrivere: "NON SONO INTERVENUTE IMPRESE IN SUBAPPALTO" omettendo lo schema seguente)

Lavorazione	Importo	Categoria	Impresa	Sede	Periodo di esecuzione dei lavori	Direttore tecnico
Tot. Subappalti						

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito senza dare luogo a vertenze.

DATA

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

(Timbro e firma)

ALLEGATI (art. 25 comma 5 DPR 34/2000)

- copia fotostatica della concessione edilizia relativa all'opera realizzata o di altro atto autorizzatorio, in copia dichiarata conforme dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice, con allegata copia autentica dei principali elaborati tecnici illustrativi del progetto approvato;
- Copia contratto e fatture

L'IMPORTANZA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI FINI DELLA COSTRUZIONE DELL'IDONEITA' TECNICA

Negli appalti pubblici è direttamente la stazione appaltante a fornire alla ditta aggiudicataria della gara il contratto d'appalto.

Nel mercato degli appalti privati è lasciata alla discrezionalità delle parti stabilire e concordare le regole del gioco entro determinati limiti.

L'appalto, come è noto, è quel "contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro" (art. 1655 c.c.).

Il contratto è solitamente formato da una premessa e da una serie di articoli nei quali dovranno essere riportati gli accordi presi dai contraenti.

La premessa, uguale per tutti i contratti deve contenere:

- gli elementi identificativi delle parti contraenti;
- l'esplicita dichiarazione che le parti intendono stipulare il contratto alle condizioni indicate negli articoli successivi;
- la data ed il luogo in cui si stipula il contratto.

Sono menzionate ed identificate – con i dati anagrafici – le parti.

In linea di massima, un contratto d'appalto, per la necessità di un'impresa artigiana, dovrà prevedere i seguenti punti:

A) OGGETTO DEL CONTRATTO:

le opere dovranno essere eseguite, indicandone specificatamente la tipologia, le caratteristiche, il tipo di materiali da utilizzarsi e se questi debbano essere forniti dal committente, invece che dall'appaltatore, le misure ecc., prevedendo che

ogni successiva variazione a quanto ordinato debba essere concordata per atto iscritto prevedendo altresì che in tale atto debba essere anche indicata l'eventuale variazione del prezzo (classiche sono le controversie derivanti da variazioni, anche notevoli, ordinate nel mutamento del corrispettivo dovuto e la convinzione, invece, dell'appaltatore che "dà per scontato" il fatto che ad ogni variazione corrisponda un mutamento del corrispettivo).

B) TERMINI:

l'epoca della consegna dell'opera, che – se possibile – andrà indicata in modo non perentorio ed assoluto, e ciò per evitare che un ritardo anche modesto possa comportare l'assunzione di responsabilità per inadempimento.

C) CORRISPETTIVO:

il corrispettivo in denaro, può essere indicato o globalmente oppure a misura. In tale ultimo caso è assolutamente opportuno che vengano precisate – anche se eventualmente su foglio a parte, richiamato nel contratto – gli elementi ed i prezzi che serviranno poi per il calcolo; tali elementi e prezzi dovranno essere sottoscritti per accettazione del committente. Sarà opportuno, altresì, precisare che il corrispettivo ed i prezzi sono al netto di IVA ed indicare in modo puntuale la misura e le date precise degli eventuali sconti concordati. Qualora le parti, comunque, non avessero concordato alcun corrispettivo né il modo di determinarlo, lo stesso dovrà essere calcolato secondo le tariffe esistenti o gli usi o, in mancanza, dal Giudice.

D) IVA AGEVOLATA:

è obbligo del committente comunicare, in termine utile, il proprio eventuale diritto di avvalersi dell'IVA agevolata, fornendo tutta la documentazione necessaria per attestare il proprio diritto.

E) REVISIONE E PREZZI:

la clausola della c. d. revisione dei prezzi torna utile nell'ipotesi in cui si siano verificati aumenti del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento del corrispettivo contenuto in una misura superiore ad una data percentuale, da precisare (l'art. 1664 prevede che se vi sia stato un aumento o una diminuzione dei predetti elementi superiore ad un decimo l'appaltatore o il committente possono chiedere le variazioni per la differenza che eccede il decimo).

F) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO:

il committente deve autorizzare l'appaltatore a dare in subappalto, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'opera, quando si preveda che ci si servirà anche di terze ditte per l'esecuzione dei lavori. In assenza di tale autorizzazione, infatti, l'appaltatore incorrerebbe nella responsabilità per inadempimento (art. 1656 c.c.).

G) MODALITÀ DI PAGAMENTO:

i contraenti devono stabilire, secondo le loro necessità ed esigenze, le modalità di pagamento, il quale, come stabilito dalla legge, potrà essere preteso, in mancanza di accordi, dopo l'accettazione dell'opera o del servizio. Le modalità di pagamento possono tuttavia comprendere: eventuali acconti o cauzioni; la forma del pagamento (per contanti, assegno bancario, ricevuta bancaria, ecc.); la dilazione del corrispettivo in rate precedentemente fissate; la riserva di una quota al termine del periodo di garanzia, ecc.

H) COLLAUDI:

sulla base del tipo di opera o di servizio, oggetto del contratto, dovranno essere previsti di volta in volta, le modalità di presentazione del collaudo dell'opera ultimata (a mezzo lettera, telefonata, telegramma) e le prescrizioni tecniche per l'effettuazione di questo (es. prova di funzionamento).

I) CLAUSOLE SPECIALI:

le clausole speciali sono quelle che i contraenti possono fissare in deroga alle regole fissate dal Codice Civile. Potranno ad esempio: fissare le penalità per il ritardo sulla data di consegna dell'opera; fissare le regole per dare in subappalto parte dell'opera o per la fornitura del materiale; stabilire la clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. o la caparra penitenziale (per diritto di recesso) di cui all'art. 1386; prevedere l'esecuzione in danno, la cessione del contratto, l'obbligo di stipulare assicurazioni, tipi particolari di garanzie, ecc.

L) CAUSE DI SCIoglIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

le parti potranno prevedere in anticipo le cause automatiche di scioglimento. Si potrà prevedere la risoluzione del contratto in caso di fallimento dell'appaltatore o del committente.

M) FORO COMPETENTE E CLAUSOLA ARBITRALE:

In caso di controversia la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria a dirimere una questione eventualmente insorta è stabilita dalla legge. Ma è consentito alle parti derogare a quanto stabilito dalla legge e stabilire a priori quale sarà il giudice territorialmente competente per la comodità di uno o l'altro contraente. E' comunque sempre opportuno prevedere il ricorso all'arbitrato ed in particolare, là dove è possibile, alle Camere arbitrali che le Camere di Commercio stanno promuovendo un po' in tutta Italia essendo nota la difficoltà che incontrano le imprese, in termini di costi e soprattutto di tempo, a ricorrere alla giustizia ordinaria. Anche a Venezia è operativa la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio come strumento alternativo di risoluzione delle controversie. A questo proposito si suggerisce di inserire all'interno del contratto la seguente

CLAUSOLA COMPROMISSORIA TIPO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN MATERIA DI APPALTO PRIVATO

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il proprio Regolamento.

COSA FARE IN CONCRETO

L'idoneità tecnica assume, quindi, importanza fondamentale perché richiesta da un'ampia gamma di committenti che come abbiamo visto non si identificano solo negli enti pubblici.

⇒ LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 150.000

Si applica quanto previsto dall'Art. 28 DPR 34/2000. Pertanto per idoneità tecnica si intende "l'importo dei lavori (*) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare".

(*) lavori tecnicamente simili comprovabili tramite i certificati/dichiarazioni di esecuzione lavori (non semplicemente con il volume d'affari!)

⇒ LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000

Obbligo del possesso dell'attestazione **SOA** per la/le categoria/e e le classifiche richieste dal bando di gara.

⇒ LAVORI PRIVATI

- Se l'impresa opera in qualità di appaltatore: prevedere la redazione e stipula di un contratto d'appalto con il committente, inserendo anche l'autorizzazione del committente all'appaltatore di dare in tutto, o in parte, l'esecuzione dell'opera, quando si preveda che ci si servirà anche di terze ditte per l'esecuzione dei lavori. In assenza di tale autorizzazione (prevista come obbligatoria anche

per i lavori privati, ai sensi dell'art. 1656 c.c.), l'appaltatore potrebbe incorrere nella responsabilità per inadempimento Inserire sia nel contratto che nelle fatture la/le categoria/e (di cui al DPR 34/2000) per l'identificazione dei lavori.

Infine al termine di ogni lavoro (o perlomeno di quelli più rilevanti), farsi rilasciare dal committente (nel caso di privati: il proprietario, il direttore dei lavori, l'amministratore di condominio, il referente condominiale, il legale rappresentante della società, ecc.) il certificato/dichiarazione di esecuzione lavori.

- Se l'impresa opera in qualità di subappaltatore: prevedere la redazione e stipula di un contratto di subappalto con la ditta appaltatrice. Parimenti inserire anche nel contratto di subappalto oltre che nelle fatture la/le categoria/e (di cui al DPR 34/2000) per l'identificazione dei lavori. Richiedere al committente la dichiarazione di esecuzione lavori; in alternativa farsi rilasciare dall'impresa appaltatrice una dichiarazione di esecuzione lavori con relativo importo, eventualmente controfirmata dal Direttore Lavori.

CONCLUSIONI

L'ideoneità tecnica, quindi, si comprova sostanzialmente con le dichiarazioni di esecuzione lavori rilasciate dai committenti; ma, per far sì che ciò avvenga, occorre creare e gestire la necessaria documentazione di supporto (in primis il contratto d'appalto e subappalto); in questo senso la gestione dei rapporti e della documentazione deve divenire **un'operazione non saltuaria ma sistematica, al pari di una qualsiasi altra procedura di tipo amministrativo.**

Perché quest'operazione diventi di routine e per aiutare l'impresa a costruirsi la propria idoneità tecnica e a mantenerla aggiornata, è auspicabile che questo corredo documentale venga gestito con uno strumento organizzativo che è il **Sistema di Gestione della Qualità;**

Operare con un SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ, anche senza necessariamente sottoporlo a certificazione esterna, dà la possibilità all'impresa di tenere sotto controllo anche quanto avviene prima e dopo la commessa: essendo queste infatti le aree aziendali meno familiari all'imprenditore, sono molto spesso le più delicate e purtroppo le più trascurate.

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA REQUISITI PER LE IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI

Ai sensi dell'art. 6, lett. i) del regolamento di cui al bando per l'assegnazione dei fondi stanziati per gli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato ex art. 11, 2° comma della Legge 29/11/1984, n° 798 (deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 25 marzo 2002 "Legge Speciale per Venezia. Aggiornamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai privati per la salvaguardia del patrimonio immobiliare).

Premessa

L'estensione dell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici a quelli privati è espressamente prevista dalla Legge 11/02/94 n. 109 e successive modificazioni (cd. Legge Merloni, legge quadro sugli appalti pubblici).

L'art. 2 comma 2, lett. c) della sopraccitata legge prevede che ai "soggetti privati relativamente ai lavori [...] di importo superiore a 1 mln. di Euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico che, in conto capitale o in conto interessi superi il 50% del contributo dell'importo dei lavori" si applichi la normativa in oggetto (Legge Merloni).

Pertanto il lavoro privato è equiparato a quello pubblico - dal punto di vista dei requisiti afferenti ai soggetti esecutori di LL.PP.- se sussistono contestualmente le due condizioni:

- a) importo del lavoro superiore a € 1.000.000;
- b) entità del contributo pubblico superiore al 50% dell'importo del lavoro.

Il quadro normativo

Al di là dei riferimenti di legge, la *ratio* che giustifica la richiesta ai soggetti esecutori di lavori privati a cofinanziamento pubblico di requisiti simili a quelli previsti per gli esecutori di lavori commissionati da enti pubblici è la fornitura di idonee garanzie.

Infatti l'Amministrazione pubblica (nella fattispecie il Comune di Venezia) erogatrice, per il suo tramite, di denaro pubblico deve garantirsi che tali risorse vengano utilizzate per lo scopo per cui sono state stanziare, vale a dire la ristrutturazione degli immobili a regola d'arte.

È pertanto giustificato che l'Ente locale si tuteli qualificando direttamente i soggetti esecutori dei lavori privati a cofinanziamento pubblico.

I requisiti e la relativa documentazione comprovante sono contenuti nella nuova normativa sugli appalti pubblici. Più precisamente i riferimenti normativi sono:

- ☞ L. 109/94 e successive modificazioni;
- ☞ D.P.R. 34/2000;
- ☞ D.Lgs. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. 528/99;
- ☞ L. 46/90.

In virtù di queste disposizioni, l'Associazione Artigiani Venezia-CONFARTIGIA-NATO riporta di seguito una traccia operativa potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze, da un lato dell'amministrazione locale, dall'altro delle imprese esecutrici dei lavori: la prima necessita di affidare i lavori a cofinanziamento pubblico a soggetti preventivamente qualificati e pertanto idonei allo svolgimento dello stesso; alle seconde interessa prioritariamente una comprensione chiara e scevra da interpretazioni arbitrarie dei requisiti richiesti nonché dei documenti comprovanti da predisporre ed eventualmente presentare.

Il requisito dei 75 mln. di vecchie Lire di importo dei lavori, quale soglia di applicazione della normativa sugli appalti pubblici, è da ritenersi superato in quanto dal 31/12/99 è stato abolito l'Albo Nazionale dei Costruttori a seguito dell'abrogazione della Legge 10/02/62 n.57. Dal 1° marzo 2000 è in vigore il D.P.R.34/2000 (Regolamento di qualificazione per i soggetti esecutori di appalti pubblici, di cui all'art. 8 della Legge 109/94), il quale, riprendendo le disposizioni contenute nel D.L.502/99 (cd. decreto ponte), alza la soglia a 150.000 Euro. Sulla base di questa evoluzione del contesto normativo è ipotizzabile il seguente prospetto:



**1) LAVORI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 150.000 –
Requisiti per l'impresa appaltatrice**

Per le ditte in possesso dell'attestazione SOA

Copia conforme all'originale dell'attestato rilasciato da una Società Organismo di Attestazione per la categoria di pertinenza e la classifica di importo idonea.

Per le ditte non in possesso dell'attestazione SOA

Requisiti generali

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura fallimentare e antimafia.
- b) Dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata da INPS, INAIL e Cassa Edile.
- c) Copia conforme all'originale del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs.494/96 così come modificato di D.Lgs.528/99 in vigore dal 18/04/2000.

Per i lavori di impiantistica sono inoltre richiesti i requisiti della Legge 46/90 relativamente ai requisiti professionali.

Requisiti speciali

I requisiti da richiedere alle imprese interessate a svolgere lavori privati a cofinanziamento pubblico i cui importi rientrano all'interno di questa fascia sono quelli di cui all'art. 28 del D.P.R.34/2000.

a) Adeguate idoneità tecnica

L'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell'offerta (preventivo scritto) non deve essere inferiore all'importo della/e tipologia/e di intervento per il quale l'impresa si propone.

Documentazione comprovante: certificati di regolare esecuzione lavori tecnicamente simili a quelli oggetto dell'appalto rilasciati da committenti pubblici e/o privati (in quest'ultimo caso corredati da copia delle fatture ed eventuale atto autorizzativo).

b) Adeguate organico

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell'offerta (preventivo scritto).

Documentazione comprovante: dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa circa il costo del personale contenente i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi (per le ditte individuali e le società di persone è ammesso, ad integrazione del calcolo del costo del personale, il ricorso alla retribuzione convenzionale INAIL, così come previsto dal D.P.R.34/2000).

c) Adeguate attrezzature tecnica

Documentazione comprovante: dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa riguardante l'elenco delle attrezzature in possesso stabile dell'impresa.



2) LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORE A € 1.000.000,00 - Requisiti per l'impresa appaltatrice

Per le ditte in possesso dell'attestazione SOA

Copia conforme all'originale dell'attestato rilasciato da una Società Organismo di Attestazione per la categoria di pertinenza e la classifica di importo idonea.

Per le ditte non in possesso dell'attestazione SOA

Requisiti generali e speciali come sopra.

Inoltre:

d) Adeguate capacità economica e finanziaria

d1) Volume d'affari complessivo relativo all'ultimo quinquennio documentabile almeno pari a 5 volte l'importo dell'intervento.

Documentazione comprovante: dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa riguardante il volume d'affari desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli esercizi economici.

d2) Referenze bancarie.



**3) LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000.000,00 -
Requisiti per l'impresa appaltatrice**

Per l'esecuzione di tali lavori si dovrà procedere mediante appalto pubblico ai sensi dell'art. 2 della Legge 109/94 (Legge Merloni).

L'Amministrazione comunale può utilizzare, per la scelta del contraente, il metodo della **licitazione privata** (gara a concorso limitato in quanto possono partecipare solo ditte invitate, cd. procedura ristretta); in tal caso le fasi da espletare sono:

- pubblicazione dell'avviso di gara;
- richiesta di invito da parte di tutti gli interessati;
- diramazione della lettera di invito da parte della P.A.;
- ammissione dei concorrenti invitati;
- celebrazione della gara;
- aggiudicazione.

Per questa fascia di importo il requisito da richiedere alle imprese è la copia conforme all'originale dell'**attestato** rilasciato da una **SOA** (Società Organismo di Attestazione) per la categoria di pertinenza e la classifica di importo idonea.

